



Regolamento recante disciplina del reclutamento del personale nelle Istituzioni AFAM

Atto del Governo 79

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	79	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM	
Norma di delega:	articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508	
Numero di articoli:	8	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	12/04/2019	12/04/2019
annuncio	17/04/2019	17/04/2019
assegnazione	17/04/2019	17/04/2019
termine per l'espressione del parere	07/05/2019	17/05/2019
Commissione competente	7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura -XI Lavoro

Premessa

Lo schema di regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. e), della [L. 508/1999](#), le procedure di reclutamento presso le Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). In particolare, prevede che ogni Istituzione adotti la **programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo**, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di **aggiornamenti annuali**.

Il quadro normativo

In base all'art. 2 della [L. 508/1999](#), il sistema AFAM è composto dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati. Complessivamente, come [ricapitolato sul sito del MIUR](#), si tratta di **145 istituzioni**, di cui **82 statali**.

Lo stesso art. 2 ha previsto l'intervento di uno o più regolamenti per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni. Sono, pertanto, intervenuti il [DPR 132/2003](#) – recante criteri per l'**autonomia** statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM – e il [DPR 212/2005](#), recante disciplina per la definizione degli **ordinamenti didattici** delle medesime Istituzioni.

Non sono, invece, intervenuti, in particolare, il regolamento concernente procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo **sviluppo dell'offerta didattica** nel settore, e quello sul **reclutamento**. Con riguardo a quest'ultimo, l'[art. 19, co. 01, del D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) ne aveva specificatamente previsto l'adozione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

[Il sistema AFAM](#)

In seguito, con [sentenza 8968/2017](#) la III sezione del TAR Lazio ha ordinato al MIUR di emanare il regolamento in questione entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, nominando sin da allora, in caso di ulteriore inerzia, commissario *ad acta* il prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato. L'appello proposto dal MIUR è stato respinto dal Consiglio di Stato, sez. VI, con [sentenza 3550/2018](#).

In base all'art. 1 del [CCNL 16 febbraio 2002](#), il **personale delle Istituzioni AFAM** è inquadrato nelle seguenti aree professionali:

a) **area della docenza**, articolata, in base all'art. 20, in **professori di prima fascia e professori di seconda fascia**;

b) **area dei servizi generali, tecnici e amministrativi**.

Successivamente, l'art. 13 del [CCNL del 4 agosto 2010](#) ha disposto che, in base al nuovo sistema di classificazione del **personale amministrativo e tecnico**, lo stesso personale è **articolato nelle aree prima, seconda, terza, EP1** (Elevate Professionalità: Direttore dell'ufficio di ragioneria), **EP2** (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).

Da ultimo, l'art. 98 del [CCNL del 19 aprile 2018](#), relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto, tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 1, co. 653, della L. 205/2017](#) (v. *infra*), che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l'eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente.

In base alla [relazione tecnica](#), la **dotazione organica** complessiva del **personale docente** delle Istituzioni AFAM, come risultante al 1° novembre 2017 (a.a. 2017/2018), prevedeva **6.864 unità**, di cui 5.324 posti coperti con personale a tempo indeterminato e 1.540 posti vacanti.

Alla stessa data, la **dotazione organica** complessiva del **personale tecnico-amministrativo** delle Istituzioni AFAM risultava di **1.973 unità**, di cui 1.564 posti coperti con personale a tempo indeterminato e 409 posti vacanti.

Con riferimento all'**accesso ai ruoli a tempo indeterminato** del **personale docente** nelle Istituzioni AFAM, già prima della [L. 508/1999](#), l'[art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994](#) (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della [L. 124/1999](#) – di cui l'art. 8 dello schema in esame prevede l'abrogazione – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il **50%** dei posti, alle graduatorie dei concorsi per **titoli ed esami** (d'ora in avanti, **GET**) e, per il restante **50%**, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad **esaurimento** (d'ora in avanti, **GNE**), a seguito di quanto disposto dall'[art. 2, co. 6, della L. 508/1999](#).

I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con [DM 19 marzo 2001](#), come rettificato con [DM 19 aprile 2001](#).

In base alla [relazione tecnica](#), risultano ancora iscritti a pieno titolo nelle GNE e nelle GET, rispettivamente, 114 e 438 candidati, di cui 86 presenti in entrambe le graduatorie.

Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l'**accesso ai ruoli** a tempo indeterminato si attinge, nell'ordine:

- alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'[art. 2-bis del D.L. 97/2004 \(L. 143/2004\)](#), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei **titoli** artistico-professionali e culturali, i docenti **precari** che avessero un **servizio di 360 giorni** nelle Istituzioni AFAM. Tale possibilità, prevista per l'a.a. 2013/2014 dall'[art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all'a.a. 2018-2019 dall'[art. 6, co. 2, del D.L. 91/2018 \(L. 108/2018\)](#).

La procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con [DM 16 giugno 2005](#).

In base alla [relazione tecnica](#), risultano ancora iscritti a pieno titolo in tali graduatorie 40 candidati;

- alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'[art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un **concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto** (v. *infra*) e che avessero maturato **almeno 3 anni accademici di insegnamento** presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale possibilità è stata prevista dall'[art. 1, co. 653, della L. 205/2017](#) (L. di bilancio 2018).

Le modalità di inserimento in queste graduatorie sono state definite con [DM 30 giugno 2014, n. 526](#).

In base alla [relazione tecnica](#), risultano ancora iscritti a pieno titolo in tali graduatorie 1.290 candidati;

- alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall'[art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017](#), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un **concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto** (v. *infra*) e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, **almeno 3 anni accademici di insegnamento**, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.

Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con [DM 597 del 14 agosto 2018](#).

[Qui](#) le graduatorie definitive (per le quali la relazione tecnica non indica il numero complessivo di soggetti presenti).

Per quanto riguarda gli **incarichi a tempo determinato** per il **personale docente**, l'[art. 4, co. 12, Incarichi a](#)

Il personale
delle istituzioni
AFAM

Accesso ai ruoli
a tempo
indeterminato
personale
docente

della [L. 124/1999](#) ha disposto l'applicazione alle Istituzioni AFAM delle disposizioni recate per la scuola dai co. 1-11 dello stesso art. 4. In particolare, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino **vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno accademico, si provvede mediante il conferimento di **supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (co. 1).

tempo
determinato
personale
docente

Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento **non vacanti** che si rendano di fatto **disponibili** entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche (co. 2).

Nei casi diversi da quelli citati si provvede, invece, con **supplenze brevi** (co. 3).

A sua volta, l'art. 2, co. 6, terzo e quarto periodo, della [L. 508/1999](#) ha disposto, per quanto qui interessa, che, per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di **durata non superiore al quinquennio**, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a **personale incluso nelle predette GNE**. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di **durata non superiore al quinquennio**, rinnovabili.

La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato

Nella [sentenza](#) del **26 novembre 2014** (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) (c.d. **sentenza Mascolo**), la **Corte di giustizia dell'Unione europea** – adita dalla Corte costituzionale con [ordinanza 207/2013](#), nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 e 11, della [L. 124/1999](#) – ha evidenziato che la normativa italiana violava, nella sua applicazione concreta, la clausola 5, punto 1, lettera a), dell'[Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato](#), in quanto conduceva, nei fatti, a un **ricorso abusivo** a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, tali contratti erano utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo. Ha ricordato, infatti, che il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito di tale sistema era variabile e incerto.

La Corte, dunque, è giunta alla conclusione che l'Accordo quadro non ammettesse una normativa, quale quella nazionale, che, fatte salve le verifiche da parte dei giudici del rinvio, **non prevedeva alcuna misura di prevenzione** del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, al contempo, **escludeva il risarcimento del danno subito** a causa del medesimo ricorso abusivo nel settore dell'insegnamento, non consentendo neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato.

A ciò ha fatto seguito la [sentenza n. 187/2016](#) della **Corte costituzionale** che, viste le conclusioni della Corte di giustizia, ha sancito l'**illegittimità costituzionale**, dell'**art. 4, co. 1 e 11**, della [L. 124/1999](#), **nella parte in cui** autorizzavano il **rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato** per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale docente e ATA, senza che ragioni obiettive lo giustificassero.

Per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, si attinge, nell'ordine:

- alle già citate graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'**art. 2-bis** del [D.L. 97/2004](#). Al riguardo, si ricorda, in particolare, che l'art. 19 del già citato [DM 16 giugno 2005](#) ha disposto che le stesse graduatorie sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, **in subordine alla GNE**;
- alle già citate graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'**art. 19, co. 2**, del [D.L. 104/2013](#);
- alle già citate graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'**art. 1, co. 655**, della [L. 205/2017](#).

Nel caso di esaurimento, per taluni insegnamenti, delle graduatorie nazionali, si procede al conferimento degli incarichi attraverso **graduatorie di istituto**.

La disciplina per la costituzione delle graduatorie di istituto è stata stabilita con [Circolare prot. 1672 del 7 ottobre 2002](#) e ridefinita, da ultimo, con [Circolare prot. 3154 del 9 giugno 2011](#). In particolare, in base alla circolare del 2011, il bando indica la durata di **validità** della graduatoria, comunque **non superiore ad un triennio**. Fra i **titoli** valutabili figurano titoli artistico-culturali e professionali e titoli di servizio.

Per quanto concerne l'**accesso ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, l'art. 1-*quater* del [D.L. 250/2005](#) ([L. 27/2006](#)) – di cui l'art. 8 dello schema in esame prevede l'abrogazione – ha autorizzato le Istituzioni AFAM, nelle more dell'adozione del regolamento sul reclutamento del personale, ad applicare le modalità previste per il personale della scuola. Si tratta, in particolare, dell'[art. 554 del d.lgs. 297/1994](#), in base al quale le assunzioni nei ruoli sono effettuate mediante **concorsi per titoli**, ad eccezione di quelle nei ruoli della terza qualifica, ossia dei **coadiutori** (attuale Area prima) che avvengono, invece, tramite i **Centri per l'impiego**.

Accesso ai ruoli
personale
amministrativo,
tecnico e
ausiliario

Successivamente, l'**art. 19, co. 3-bis**, del [D.L. 104/2013](#) ([L. 128/2013](#)) – di cui pure l'art. 8 dello schema in esame prevede l'abrogazione – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "**Elevata professionalità**" o all'**area terza** di cui all'all. A al già citato CCNL 4 agosto 2010.

Si ricorda, infine, che:

- in base all'art. 7, co. 6, lett. d), e 7, del [DPR 132/2003](#), la **dotazione organica di ogni Istituzione AFAM** – definita, nei limiti della disponibilità di bilancio, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico - è approvata dal MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la funzione pubblica (ora: Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione);
- l'[art. 1, co. 654, della L. 205/2017](#) ha stabilito che, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, il **turn-over** del personale delle Istituzioni AFAM è pari al **100%** dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, al quale **si aggiunge**, per il **triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021**, un **importo non superiore al 10%** della spesa sostenuta nell'a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti vacanti, ripartito con decreto del MIUR. Inoltre, ha disposto che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

Contenuto

Definizioni (art. 1)

L'**articolo 1** reca le **definizioni**.

Programmazione triennale del reclutamento del personale (artt. 2 e 8, co. 1 e 2, primo periodo)

L'**articolo 2, comma 1**, prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria **dotazione organica** ed entro i limiti delle risorse disponibili, predispone un **piano triennale** per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

In base al **comma 2**, la competenza per l'**approvazione** del piano spetta al **consiglio di amministrazione**, su **proposta del consiglio accademico**.

Il piano deve essere approvato entro il mese di dicembre di ogni anno per il triennio successivo, e può essere aggiornato annualmente – previo esperimento, **entro il mese di aprile**, delle **procedure di mobilità** – in sede di approvazione del bilancio consuntivo, comunque entro il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché, nel caso di adeguamenti ad eventuali modifiche della normativa statale, in ogni tempo.

Per quanto concerne le procedure di mobilità, dalla lettera del testo si intenderebbe che si sia inteso fissarne il termine con il regolamento in commento.

Al riguardo si ricorda, infatti, che, in base all'art. 1, co. 3, del [Contratto collettivo nazionale decentrato AFAM del 31 maggio 2002](#) – ancora [applicabile per i trasferimenti relativi all'a.a. 2018/2019](#) – i termini e le modalità applicative delle disposizioni contenute nel medesimo contratto sono definiti con apposita ordinanza ministeriale. Per il medesimo a.a. 2018/2019, i termini temporali per le procedure di mobilità sono stati definiti con [OM 514 del 28 giugno 2018](#), che ha fissato la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità al 27 luglio 2018, per la pubblicazione dei trasferimenti al 3 settembre 2018, per la presentazione delle domande di utilizzazione temporanea al 18 settembre 2018 e per la pubblicazione delle utilizzazioni disposte al 27 settembre 2018.

Il **comma 3** dispone che la programmazione triennale si conforma ai seguenti **criteri**:

- per ogni a.a., al reclutamento a tempo **indeterminato** è destinata – nel rispetto delle **facoltà assunzionali** definite entro il mese di **febbraio** precedente l'inizio dell'a.a. ed entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili – una **spesa complessiva** pari al **100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni** dal servizio dell'a.a. precedente, da individuare con DPCM, su proposta del "Ministero" dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il "Ministro" dell'economia e delle finanze. A tale valore si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019-2020/2021, un **importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'a.a. 2016/2017 per i contratti a tempo determinato** stipulati per la copertura di posti vacanti, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La spesa complessiva è calcolata parametrando al **costo medio** di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche (**lett. c**)).

Al riguardo, l'**articolo 8, comma 1**, precisa che in sede di prima applicazione si applica quanto indicato nella **tabella 1**, il cui contenuto si riporta di seguito:

Criteri della
programmazione
triennale

Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM – Personale a tempo indeterminato

Qualifica	Costo equivalente	Indice costo equivalente
Docente I fascia	€ 52.018	1,00
Docente II fascia	€ 44.673	0,86
EP 2	€ 51.330	0,99
EP 1	€ 45.577	0,88
Collaboratore	€ 34.409	0,66
Assistente	€ 31.953	0,61
Coadiutore	€ 28.005	0,54

Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM – Personale a tempo determinato

Qualifica	Costo equivalente	Indice costo equivalente
Docente I fascia	€ 43.435	0,83
Docente II fascia	€ 37.032	0,71
EP 2	€ 43.295	0,83
EP 1	€ 38.077	0,73
Collaboratore	€ 27.997	0,58
Assistente	€ 24.941	0,54
Coadiutore	€ 24.941	0,48

Il medesimo articolo 8, comma 1, dispone, altresì, che la tabella è **aggiornata** ad ogni revisione contrattuale con **decreto del Ministero** dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le previsioni sono le medesime recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dall'[art. 1, co. 654, della L. 205/2017](#), rispetto alle quali, tuttavia, si specificano ora le modalità di accertamento dei risparmi e, per il calcolo della spesa, si introduce il **meccanismo dei c.d. "punti organico"** già in uso per le università.

Al riguardo, la **relazione tecnica** evidenzia che in tal modo si determina annualmente il **budget** relativo a ogni singola Istituzione, espresso in unità di **costo organico equivalente (COE)**, da destinare alle **assunzioni a tempo indeterminato** e, per differenza rispetto alla dotazione organica, ai contratti a tempo determinato. Evidenzia, inoltre, che il DPCM di definizione della spesa complessiva contiene la ripartizione degli importi fra le singole Istituzioni.

Sempre in base all'articolo 2, comma 3, nell'ambito del **budget per le assunzioni a tempo indeterminato**, per ogni a.a.: Quote riservate

- una quota pari al **30%** è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti **graduatorie ad esaurimento per soli titoli**, secondo l'ordine:
 - graduatorie nazionali di cui all'**art. 270, co. 1**, del [d.lgs. 297/1994 \(GNE\)](#);
 - graduatorie nazionali di cui all'**art. 2-bis** del [D.L. 97/2004 \(L. 143/2004\)](#);

- graduatorie nazionali di cui all'**art. 19, co. 2**, del [D.L. 104/2013](#);
- graduatorie nazionali di cui all'**art. 1, co. 655**, della [L. 205/2017](#);

Il testo prevede esplicitamente che tale quota è destinata previo **esperimento delle procedure di mobilità** previste dal CCNL (**lett. d**)).

Tale principio, tuttavia, sembrerebbe costituire un presupposto riferibile anche alle altre procedure di chiamata.

Occorrerebbe, dunque, inserire una previsione generale, ovvero inserire un simile riferimento anche nel co. 3, lett. e), f) e g).

- una quota pari ad **almeno il 35%** è destinata alla chiamata dei docenti che risultano, nell'ordine:
 - presenti nelle **graduatorie** nazionali dei concorsi per **esami e titoli** banditi ai sensi dell'[art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 \(L. 417/1989\)](#) (**GET**);
 - **vincitori** delle procedure di **reclutamento per titoli ed esami** bandite dalle **single istituzioni** ai sensi dell'art. 4 dello schema (**lett. e**));
 - una quota pari ad **almeno il 10% e non superiore al 20%** – come previsto dall'[art. 1, co. 654, della L. 205/2017](#) –; è destinata "rispettivamente" al reclutamento di **docenti di prima fascia**, all'esito di procedure:
 - per **titoli**, riservate a **docenti di seconda fascia** assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;
 - per **esami e titoli**, riservate a **docenti di seconda fascia** assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli.

In entrambi i casi, le procedure sono svolte secondo le modalità di cui all'art. 4, fatta eccezione, nel caso delle procedure per soli titoli, per la prova didattica a carattere teorico o pratico (che, ovviamente, non viene svolta).

La quota di spesa eventualmente non utilizzata per mancanza di vincitori, rimane nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle altre procedure di reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo (**lett. f**)).

Sul punto, il parere reso dal **Consiglio di Stato** nell'adunanza del 21 marzo 2019 evidenzia che "dal tenore del testo non è dato comprendere se il limite di budget (fra il 10 e il 20%) riguarda ciascuna delle due procedure o la somma fra le due".

Al riguardo si segnala, tuttavia, che, laddove il limite di budget non fosse riferito alle due procedure nel complesso, la somma delle quote previste dall'art. 2, co. 3, nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato risulterebbe superiore al 100%.

Sembrerebbe, dunque, necessario sostituire la parola "rispettivamente" con la parola "complessivamente";

- per il triennio accademico **2018/2019-2020/2021**, una quota pari ad **almeno il 10%** è destinata al reclutamento di **personale tecnico-amministrativo** che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - sia stato reclutato a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime attività, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto, anche espletate da Istituzioni AFAM, scuole e università, diverse dall'Istituzione AFAM che procede all'assunzione;
 - sia in servizio, alla data di entrata in vigore del regolamento, con contratto a tempo determinato, su posto vacante, nell'Istituzione che procede all'assunzione;
 - abbia maturato, alla data di entrata in vigore del regolamento, almeno 3 anni di servizio (evidentemente, a tempo determinato), anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, anche in altra Istituzione AFAM (**lett. g**)).

Inoltre, sempre l'articolo 2, comma 3, stabilisce, a **invarianza di costo complessivo della dotazione organica**, che:

- i **posti** in organico vacanti del **personale docente** possono essere **convertiti** in posti in organico del **personale tecnico-amministrativo**, e viceversa, nel rispetto di un **rapporto** fra personale tecnico-amministrativo e personale docente **non superiore a 0,5**. L'eventuale conversione deve essere motivata in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta **formativa** (**lett. a**));
- le **cattedre** di un settore artistico-disciplinare possono essere **convertite** in cattedre di altri **settori artistico-disciplinari**, tenuto conto della domanda di formazione. Tale possibilità è consentita nel **limite annuo** del **30%** delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'a.a. successivo a quello in cui è stata approvata la programmazione triennale, con arrotondamento all'unità superiore (**lett. b**)).

Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell'art. 3-*quinquies* del [D.L. 180/2008 \(L. 1/2009\)](#) – che ha rimesso ad appositi decreti ministeriali la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari entro i quali le Istituzioni AFAM individuano, autonomamente, gli insegnamenti

Possibilità di convertire i posti in organico

da attivare – i settori artistico-disciplinari, nonché le aree disciplinari, sono stati individuati: per le Accademie di belle arti, con [DM 3 luglio 2009, n. 89](#), integrato con [D.I. 30 dicembre 2010, n. 302](#); per l'Accademia nazionale di danza, con [DM 30 settembre 2009, n. 125](#); per l'Accademia nazionale di arte drammatica, con [DM 30 settembre 2009, n. 126](#); per i Conservatori di musica, con [DM 3 luglio 2009, n. 90](#), modificato e integrato con [DM 20 febbraio 2013, n. 119](#), con [DM 611 del 9 agosto 2017](#) e con [DM 23 maggio 2018, n. 429](#); per gli Istituti superiori per le industrie artistiche, con [DM 30 settembre 2009, n. 127](#).

Con riferimento alle previsioni di conversione di posti recate dalle lett. a) e b), il **Consiglio di Stato** ha osservato – ricordando che la dotazione organica è predisposta dai medesimi organi che approvano il piano triennale ma, a differenza di questo, è approvata dal Ministero – che occorrerebbe chiarire meglio il rapporto intercorrente fra la stessa dotazione organica e il piano triennale del reclutamento.

In base all'**articolo 8, comma 2, primo periodo**, le previsioni di cui all'art. 2, co. 3, lett. a), d), e), f), g), non si applicano agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in considerazione delle peculiarità didattiche e organizzative degli stessi. ISIA

La **relazione illustrativa** evidenzia che gli ISIA sono caratterizzati da una particolare flessibilità del piano di studi e degli incarichi di docenza, proposti annualmente dal consiglio accademico a qualificati professionisti del mondo dell'arte e della cultura. Pertanto, la dotazione organica è molto ridotta. In particolare, con il D.I. 5 novembre 2001, la consistenza organica del personale docente è stata fissata per l'ISIA di Firenze in 2 unità e per gli ISIA di Roma, Faenza e Urbino in 3 unità. Per il personale tecnico amministrativo, il D.I. 15 novembre 2011, ampliando la dotazione organica prevista dal D.I. 5 novembre 2001, ha previsto che ogni ISIA dispone di 1 direttore amministrativo, 1 direttore dell'ufficio di ragioneria, 4 assistenti amministrativi, 4 coadiutori. Per l'ISIA di Pescara – istituito dall'[art. 1, co. 262, della L. 208/2015](#) – il D.I. 12 settembre 2017 ha previsto solo 1 direttore amministrativo, 1 direttore di ragioneria, 4 assistenti amministrativi, 4 collaboratori e nessun docente.

In base all'**articolo 2, comma 4**, le assunzioni di docenti presenti nelle GNE, nelle GET e nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del [D.L. 97/2004](#), di cui all'[art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013](#), e di cui all'[art. 1, co. 655, della L. 205/2017](#) – definite, nel complesso, d'ora in avanti: **graduatorie nazionali pregresse** – non possono superare il **limite del 50% delle assunzioni di docenti** effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni in base a quanto indicato dall'art. 4.

La **relazione illustrativa** e la **relazione tecnica** evidenziano che "eventuali sforamenti riconducibili all'arrotondamento in numero intero della frazione di posti derivanti dal budget annuale dovranno essere compensati nell'anno successivo".

In base al successivo **comma 5**, per i docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse, la proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di una Istituzione AFAM deve essere accettata entro 15 giorni. In ogni caso, la presa di servizio avviene all'inizio dell'a.a. successivo. Nel caso di accettazione, il docente è cancellato dalla graduatoria nazionale di riferimento per il relativo settore artistico-disciplinare. Nel caso di rinuncia, o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria nazionale solo con riferimento all'Istituzione che ha proposto l'assunzione.

Collaborazione tra Istituzioni AFAM (art. 3)

L'**articolo 3** disciplina la **collaborazione** fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di **procedure di reclutamento comuni**, sia per l'**utilizzo congiunto del personale**, previo assenso degli interessati e previa definizione delle modalità di ripartizione dell'impegno annuo degli stessi. Ai fini indicati, le Istituzioni stipulano specifiche **convenzioni**.

Assunzioni di docenti a tempo indeterminato (art. 4)

L'**articolo 4**, che riguarda **le procedure di reclutamento** per l'assunzione di **docenti a tempo indeterminato**, detta i principi generali della disciplina, rimettendo la definizione della procedura di dettaglio alle singole Istituzioni AFAM, che vi provvedono con proprio regolamento.

In particolare, anzitutto richiama il rispetto di alcuni dei principi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di: adeguata pubblicità della selezione; imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, se opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti; rispetto delle pari opportunità; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di

direzione politica dell'amministrazione, non ricoprono cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e) del [d.lgs. 165/2001](#)); impossibilità di far parte delle commissioni, anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 35-bis, co. 1, lett. a), [d.lgs. 165/2001](#)).

Quanto alla **tipologia del reclutamento**, l'art. 4 dispone che si ricorre a procedure di selezione pubblica per **titoli ed esami**, cui possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello, e che le procedure sono **distinte per settore artistico-disciplinare**.

Tipologia di reclutamento

Il **bando** è emanato con **decreto del direttore** dell'Istituzione, previa deliberazione "degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze", e **pubblicato** sui siti dell'Istituzione e del MIUR. Nella Gazzetta ufficiale è pubblicato solo l'avviso di adozione dello stesso. Il bando stabilisce, tra l'altro, le modalità, anche telematiche, e il termine – non inferiore ai 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta ufficiale – per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati.

L'[art. 8 del DPR 132/2003](#) prevede solo che il consiglio accademico "esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge".

Occorrerebbe, dunque, specificare a quale organo spetti la deliberazione del bando.

Quanto alle **commissioni esaminatrici**, l'art. 4 dispone che esse sono composte da **3 membri esterni** all'Istituzione – di cui 1 individuato dalla stessa Istituzione e 2 individuati dal MIUR –, nominati con decreto del direttore della medesima Istituzione.

Commissioni esaminatrici

Più nello specifico, il membro la cui individuazione è rimessa all'Istituzione è individuato con **delibera** adottata a maggioranza assoluta dal **consiglio di amministrazione**, nell'ambito di una lista, proposta dal **consiglio accademico**, di almeno 4 nominativi di docenti del sistema AFAM, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura – o, nel caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti appartenenti ad altro settore della stessa area disciplinare – che siano di prima fascia da almeno 3 anni e che non abbiano avuto rapporti di servizio con la stessa Istituzione negli ultimi 3 anni.

Relativamente ai 2 membri la cui individuazione è rimessa al MIUR – ad uno dei quali è affidato il ruolo di Presidente –, si dispone che essi sono sorteggiati nell'ambito di un **albo** costituito con **decreto ministeriale**, con validità triennale.

Si valuti l'opportunità specificare se la designazione e la nomina del Presidente compete al MIUR o all'Istituzione.

Con riguardo all'albo, non è esplicitamente specificato che lo stesso deve essere costituito per ogni settore artistico-disciplinare. Ciò si ricava, tuttavia, indirettamente, dalla previsione in base alla quale l'albo è composto da soggetti di comprovata esperienza nel settore scientifico-disciplinare, attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- appartenenza al ruolo dei **docenti AFAM** di prima fascia da almeno 5 anni – ovvero, se in quiescenza, essere appartenuti al medesimo ruolo per almeno 10 anni – ed aver conseguito "riconoscimenti o incarichi" almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso.

Si valuti l'opportunità di specificare meglio il riferimento a "riconoscimenti e incarichi";

- svolgimento di **qualificate attività professionali** in campo artistico in materie attinenti alla disciplina del concorso;

- appartenenza al ruolo dei **docenti universitari almeno di seconda fascia** in materie attinenti alla disciplina del concorso.

Nell'ambito dell'albo, almeno un elemento deve appartenere alle Istituzioni AFAM.

Con le medesime modalità, sono nominati **3 supplenti**, in possesso dei requisiti già illustrati.

Non è specificato se l'iscrizione all'albo avvenga su richiesta dei soggetti in possesso dei suindicati requisiti.

Si valuti l'opportunità di disciplinare tale aspetto.

Non possono far parte delle commissioni i membri del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), i presidenti e i direttori delle Istituzioni.

Alle commissioni si applicano, altresì, le **incompatibilità** di cui all'[art. 51 del codice di procedura civile](#).

Tali incompatibilità riguardano, tra l'altro, i rapporti di parentela fino al quarto grado o la presenza di vincoli di affiliazione o di convivenza, nonché le ipotesi di tutore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro.

Inoltre, si stabilisce il **divieto** per i componenti di una commissione giudicatrice di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione per un periodo di **due anni** decorrenti dal decreto di nomina.

Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione, decorre il termine perentorio di **30 giorni** per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali **istanze di ricazione** dei commissari.

Altri principi attinenti le commissioni riguardano la previsione che le **dimissioni** di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e diventano efficaci solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.

I componenti sono obbligati a partecipare ai lavori delle commissioni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Al riguardo, può essere utile ricordare che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la [sentenza del 12 novembre 2015, n. 5137](#), ha evidenziato che "In sede di operazioni concorsuali **non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento**, la regola del **collegio perfetto** dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate **determinazioni rilevanti ai fini della valutazione** dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio".

Per lo svolgimento dei propri lavori, le commissioni possono avvalersi, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione, di **strumenti telematici di lavoro collegiale**.

La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi di alcun genere, fatto salvo il **rimborso** delle **spese** a carico dell'Istituzione.

Relativamente alla **valutazione dei candidati**, le commissioni dispongono, per ciascun candidato, di un **massimo** di **100 punti**, di cui **tra 50 e 60 punti** devono essere riservati ai **titoli**.

Valutazione dei
candidati

In particolare, i titoli valutabili sono:

a) presenza nelle **graduatorie** nazionali pregresse: **massimo 10 punti**, anche da graduare in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare cui si riferisce la selezione.

In base alla formulazione del testo, rientrerebbe tra i suddetti titoli valutabili anche l'essere tra i **vincitori** delle nuove procedure per titoli ed esami.

Laddove l'intenzione non fosse questa, occorrerebbe circoscrivere il riferimento esclusivamente al n. 1 dell'art. 2, co. 3, lett. e);

b) "**titoli di studio e culturali** di alta qualificazione": **minimo 10 punti**, graduati in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare cui si riferisce la selezione.

Si valuti l'opportunità di chiarire se con l'espressione "titoli di studio e culturali di alta qualificazione", si intenda riferirsi a titoli successivi alla laurea magistrale;

c) attività di **insegnamento** svolta nei precedenti 10 anni con contratti a tempo determinato o con contratti a tempo indeterminato di seconda fascia: **minimo 5 punti**, eventualmente da graduare in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare cui si riferisce la selezione;

d) qualificate **esperienze a livello nazionale**, svolte nei precedenti 10 anni, nell'attività di produzione artistica, scientifica e professionale: **minimo 5 punti**;

e) qualificate **esperienze a livello internazionale**, svolte nei precedenti 10 anni, nell'attività di produzione artistica, scientifica e professionale: **minimo 5 punti**;

f) **premi e riconoscimenti nazionali**, conseguiti nei precedenti 10 anni, per attività artistica, scientifica o professionale: **minimo 5 punti**;

g) **premi e riconoscimenti internazionali**, conseguiti nei precedenti 10 anni, per attività artistica, scientifica o professionale: **minimo 5 punti**.

Dunque, in un caso è previsto un limite massimo al punteggio attribuibile, negli altri casi solo un limite minimo.

Al riguardo, il **Consiglio di Stato** ha osservato che "Fermo restando che la peculiarità dell'AFAM legittima il conferimento della più ampia discrezionalità laddove si tratta di valutare ai fini concorsuali il rilievo di titoli e riconoscimenti di alto profilo, tuttavia, sembra **opportuno che i criteri vengano integrati prevedendo**, anche laddove è stato omesso, **un tetto massimo** di punteggio attribuibile per le singole tipologie di titoli".

I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad

una **prova didattica a carattere teorico o pratico** in base al tipo di insegnamento, della durata di 45 minuti. A tal fine, dieci giorni prima dello svolgimento della prova, i candidati ammessi scelgono un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti, attinenti al settore artistico-disciplinare, predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione. Alla valutazione della prova in questione sono riservati **tra 40 e 50 punti**.

Ai fini della valutazione dei titoli e della prova didattica – "laddove pertinente" – le commissioni utilizzano come **criteri** di riferimento:

- l'**originalità** dei contenuti, della ricerca e della produzione, nonché delle competenze disciplinari e metodologiche, anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;
- la **congruità** e la **continuità dell'esperienza professionale** con il settore artistico-professionale per il quale è bandita la selezione;
- la **qualità** dei risultati e delle esperienze, valorizzando soprattutto quelli maturati in ambito internazionale.

Si valuti l'opportunità di chiarire il significato della locuzione "laddove pertinente".

Inoltre, occorrerebbe chiarire se la valutazione dei titoli e della prova didattica sia solo numerica (come risulterebbe dall'alinea e dalle lett. f) e g) del comma 1) ovvero se la stessa implichi anche l'espressione di un giudizio (come risulterebbe dalla lett. u) dello stesso comma 1).

La commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario su ogni candidato, procede alla **valutazione "comparativa"** degli stessi candidati, secondo criteri "di massima" e procedure da essa stessa stabiliti e resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito della stessa almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Sembrerebbe, tuttavia, che, più che di una valutazione comparativa – che comporta un confronto fra candidati, all'esito del quale è scelto il candidato comparativamente più meritevole –, si tratti di una valutazione **collegiale**.

Si valuti, dunque, l'opportunità di un adeguamento terminologico.

Al termine di tale valutazione, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approva la **graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso**.

Graduatoria

Entro 30 giorni dalla trasmissione dei verbali, il direttore dell'Istituzione accerta, con proprio decreto, la regolarità della procedura e degli atti e, previa delibera del consiglio di amministrazione, procede all'assunzione dei vincitori. Ove riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla commissione, con provvedimento motivato, assegnandole un termine per il riesame non superiore a 30 giorni.

Contratti di insegnamento a tempo determinato (artt. 5, 6 e 8, co. 2, secondo periodo)

L'**articolo 5** disciplina le procedure per la stipula di **contratti di insegnamento a tempo determinato**, introducendo novità che si applicheranno dall'a.a. successivo a quello di entrata in vigore del regolamento. Anzitutto, dispone che, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, **nel limite delle vigenti dotazioni organiche**, all'attribuzione di **contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici**.

Contratti di insegnamento nel limite delle dotazioni organiche

Si tratta di una previsione che intende rispondere alla già ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'[art. 4, co. 1, della L. 124/1999](#) – applicabile anche alle Istituzioni AFAM –, sancita dalla Corte costituzionale con la citata [sentenza 187/2016](#).

I contratti sono stipulati con i soggetti che sono inseriti nelle graduatorie nazionali pregresse. In particolare, **si attinge, nell'ordine, alle graduatorie:**

- GNE;
- GET;
- di cui all'art. 2-bis del DL 97/2004;
- di cui all'[art. 19, co. 2, del D.L.104/2013](#);
- di cui all'[art. 1, co. 655, della L. 205/2017](#).

Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di

procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, **dalle singole Istituzioni**, nel rispetto di alcuni **principi generali**, indicati dallo schema, in larga parte coincidenti con quelli già illustrati con riferimento alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato.

In particolare, anche in tal caso le procedure sono distinte per settore artistico-disciplinare e prevedono la partecipazione di soggetti che siano in possesso almeno di diploma accademico di primo livello o di laurea.

Anche in questo caso il bando è pubblicato sui siti dell'Istituzione e del MIUR, ma non si prevede la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale. Conseguentemente, i termini per la presentazione delle domande, non inferiori a 30 giorni, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione.

Ulteriori differenze riguardano la **tipologia di reclutamento**. Infatti, l'art. 5 dispone che le procedure di selezione sono per **titoli e prova didattica, ovvero**, per le peculiarità dell'insegnamento, e a seguito di motivata decisione del consiglio di amministrazione, **esclusivamente per titoli**.

Tipologia di reclutamento

Quanto alle **commissioni esaminatrici**, si dispone che esse sono composte da **3 membri**, di cui almeno 1 esterno all'Istituzione. I commissari sono individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, nell'ambito di una lista di almeno 6 soggetti appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione, o ad un settore affine, che appartengano al ruolo dei docenti di prima fascia da almeno 3 anni e che non abbiano avuto rapporti di servizio con l'Istituzione negli ultimi 3 anni.

Commissioni esaminatrici

Non è specificato se l'iscrizione nella lista avvenga su richiesta dei soggetti in possesso dei suindicati requisiti.

Si valuti l'opportunità di disciplinare tale aspetto.

Relativamente alla **valutazione dei candidati**, si dispone che il **punteggio massimo è pari a 100**, precisando che, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, **almeno 40 punti** devono essere riservati ai **titoli e altrettanti alla prova didattica**.

Valutazione dei candidati

I **titoli** valutabili sono i seguenti:

- presenza nelle **graduatorie** nazionali pregresse in corrispondenza di un **settore artistico-disciplinare** ritenuto **affine**;

- "**titoli di studio e culturali** di alta qualificazione".

Al riguardo, si rinvia a quanto ante osservato;

- attività di **insegnamento** svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 10 anni, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso;

- qualificate **esperienze a livello nazionale e internazionale**, svolte nei precedenti 10 anni, nell'attività di produzione artistica, scientifica e professionale;

- **premi e riconoscimenti nazionali e internazionali**, conseguiti nei precedenti 10 anni, per attività artistica, scientifica o professionale.

In questo caso, a differenza di quanto previsto per le procedure per il reclutamento a tempo indeterminato, non si indicano i punteggi massimi o minimi attribuibili a ciascun titolo.

L'**articolo 6** concerne, anzitutto, il conferimento di **incarichi di insegnamento** per peculiari e documentate **esigenze** didattiche **alle quali non è possibile fare fronte** con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche.

Incarichi di insegnamento oltre le dotazioni organiche

Gli incarichi in questione – relativi a specifici moduli didattici – possono essere conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, per un **impegno annuale non superiore al 70% dell'impegno orario annuo** previsto dal CCNL per il personale di ruolo.

In base all'**art. 12** del già citato **CCNL 4 agosto 2010**, l'impegno di lavoro del **personale docente** per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è stato ridefinito in **324 ore annue**. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive.

Al fine indicato, si procede alla stipula di **contratti d'opera** ([art. 2222 c.c.](#)) – che **non determinano vincolo di subordinazione** nei confronti del committente –, con **esperti** di riconosciuta esperienza e competenza.

Si tratta di una possibilità già esercitata da varie Istituzioni. A titolo di esempio, si veda [qui](#) e [qui](#).

In particolare, si tratta, alternativamente, di:

- **conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore a 3 anni;**
- espletamento di procedure finalizzate a conferire **incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali**, disciplinate con regolamento dell'Istituzione, che assicurano la **valutazione comparativa** di candidati e la pubblicità degli atti.

Gli **importi massimi dei compensi** per il conferimento degli incarichi devono essere definiti con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è previsto un termine.

In base all'**articolo 8, comma 2, secondo periodo**, gli ISIA e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente alla stipula dei contratti d'opera più dell'80% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione.

Inoltre, lo stesso art. 6 conferma l'applicabilità delle disposizioni che stabiliscono la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con il **personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale** (di cui all'[art. 273 del d.lgs. 297/1994](#)), nel caso di incarichi di insegnamento conferiti su **posti vacanti e disponibili**.

Dispone, tuttavia – superando una previsione presente nello stesso art. 273 – che gli oneri gravano sullo stato di previsione del MIUR con riferimento alle voci riguardanti le **spese per supplenze annuali o brevi**.

In base all'[art. 273 del d.lgs. 297/1994](#), i **conservatori** di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare **contratti di collaborazione** con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, **previa autorizzazione** dei rispettivi competenti organi di amministrazione. I contratti di collaborazione, che hanno **durata annuale** e si intendono **tacitamente rinnovati** nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo, sono stipulati secondo l'ordine di apposite **graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze**. I titolari dei contratti hanno gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale, il compenso viene calcolato, con le medesime modalità, sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

Nello stato di previsione del MIUR è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere per la stipula dei contratti di collaborazione. Si tratta del **cap. 1676**, relativo ai contratti di collaborazione stipulati dagli **Istituti superiori di studi musicali e coreutici** e dalle **Accademie di belle arti**.

Il MIUR provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Le risorse per il conferimento di supplenze a tempo determinato sono, invece, allocate sul **cap. 1603/pg. 2** e quelle per le supplenze brevi sul **cap. 1606**.

In considerazione di quanto esposto, si valuti l'opportunità di inserire nel testo dell'art. 6 dello schema in esame la disciplina sostanziale dell'[art. 273 del d.lgs. 297/1994](#), con i necessari adeguamenti.

Reclutamento di personale amministrativo e tecnico (art. 7)

L'**articolo 7** reca i principi generali per il reclutamento del **personale amministrativo e tecnico**.

Non è tuttavia specificato se essi riguardino sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato.

Anzitutto, prevede che il reclutamento si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell'espletamento, improntandosi a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza. A tal fine, le Istituzioni AFAM si avvalgono delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali dei candidati, nonché di strumenti di **preselezione** e di elaborazione dei dati.

I **requisiti** generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle **commissioni** sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al **pubblico impiego** ([d.lgs. 165/2001](#) e [DPR 487/1994](#)).

La **tipologia di procedura selettiva** appare rimessa, in base al testo, **alle singole Istituzioni AFAM**. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili

Tipologia di reclutamento

professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "**in caso di selezioni per titoli ed esami**", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.

Nel caso di selezioni per titoli ed esami, la previsione di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove d'esame corrisponde alla previsione generale recata dall'art. 8, co. 2, del già citato [DPR 487/1994](#), in base al quale ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Anche per il personale amministrativo e tecnico, nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrando nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare **contratti d'opera** ([art. 2222 c.c.](#)) – che, come già detto per la docenza, **non determinano vincolo di subordinazione** nei confronti del committente –, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Incarichi oltre le dotazioni organiche

A differenza di quanto previsto per i docenti, nel caso del personale amministrativo e tecnico non si indicano le modalità per il conferimento degli incarichi – ad esempio, previa valutazione comparativa dei candidati – né si fa riferimento alla determinazione a livello ministeriale degli importi massimi dei compensi.

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento (art. 8, co. 3 e 4)

L'**articolo 8, comma 3, abroga**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, le disposizioni inerenti il reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM superate dalle nuove previsioni. Si tratta, con riferimento al **personale tecnico-amministrativo**, di:

- **art. 19, co. 3-bis**, del [D.L. 104/2013](#) ([L. 128/2013](#));
- **art. 1-*quater*, co. 1, quarto periodo**, del [D.L. 250/2005](#) ([L. 27/2006](#)).

Con riferimento al **personale docente**, si tratta di:

- **art. 270** del [d.lgs. 297/1994](#) e **art. 3** della [L. 124/1999](#), fatte salve le graduatorie di cui all'[art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994](#) (GNE), vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento;

- **art. 4** del [D.L. 357/1989](#) ([L. 417/1989](#)), fatte salve le graduatorie previste dallo stesso D.L. (GET) vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

L'**articolo 8, comma 4**, infine, **aggiorna** il già citato **art. 7, co. 7**, del [DPR 132/2003](#), sostituendo il riferimento al "Ministro per la funzione pubblica" con quello all'attuale Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha osservato che nell'art. 8 è opportuno l'inserimento di una esplicita **clausola valutativa** e che il regolamento deve essere inserito fra gli atti normativi che saranno indicati nel piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione che ogni amministrazione è tenuta a predisporre e adottare con decreto ministeriale.

Infatti, ha evidenziato che il riferimento, presente nell'AIR, al [DPCM 212/2009](#) –; relativo alla precedente disciplina della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) – è superato in virtù dell'intervento del [DPCM 169/2017](#), il cui art. 12, in particolare, prevede che ogni Amministrazione predisponesse un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonché gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione (AIR), analisi tecnico-normativa (ATN), parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato.

Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Come già evidenziato nel par. Contenuto, lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. e), della [L. 508/1999](#).

Procedura di emanazione

In base al combinato disposto dell'art. 2, co. 7, lett. e), della [L. 508/1999](#) e dell'[art. 17, co. 2, della L. 400/1988](#), i regolamenti sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del MIUR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta.

Con riferimento al CNAM – decaduto il 31 dicembre 2012 ([art. 14, co. 2, del D.L. 216/2011-L. 14/2012](#)), e per il quale non è stata avviata la procedura ordinaria di rinnovo prevista dall'art. 10 del DM 236/2005 –, l'art. 1, co. 27, della [L. 107/2015](#) ha previsto l'**efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del relativo parere**, nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L'art. 2, co. 3, lett. c), n. 1, prevede l'adozione annuale di un DPCM, mentre il n. 2 prevede l'adozione annuale di un DM, nel triennio accademico 2018/2019-2020/2021.

L'art. 4, co. 1, lett. c), n. 2, prevede l'adozione di un DM con validità triennale.

L'art. 6, co. 2, prevede l'adozione di un DM.

L'art. 8, co. 1, prevede l'adozione di un DM ad ogni aggiornamento contrattuale

Formulazione del testo

All'**art. 2, co. 3, lett. c), n. 1**, occorre fare riferimento al "Ministro" (e non al "Ministero") dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'**art. 2, co. 3, lett. f), alinea**, dopo le parole "al reclutamento" occorre aggiungere le parole "a tempo indeterminato".

Le previsioni dell'**art. 4** dovrebbero essere ricollocate secondo una logica maggiormente consequenziale.

Inoltre:

- al **co. 1**, sarebbe opportuno – come osservato anche dal Consiglio di Stato – estrapolare dall'**alinea** le parole da "formulando" a "pari a 100", portandole a costituire il primo criterio per la redazione dei regolamenti;

- al **co. 1, lett. f), n. 3**, occorre sostituire le parole "attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia" con le parole "attività di insegnamento svolta, con contratti a tempo determinato o con contratti a tempo indeterminato di seconda fascia, **nei precedenti dieci anni**";

- al **co. 1, lett. u) e v)** occorrerebbe fare riferimento ai vincitori (e non al vincitore).

All'**art. 5, co. 3, lett. e), n. 3**, dopo la parola "settore" occorre aggiungere la parola "artistico";

All'**art. 8, co. 3, lett. d)**, occorre precisare che le graduatorie sono previste dall'art. 12 del D.L. 357/1989 (e non dall'art. 4 dello stesso D.L.).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 120

Camera: Atti del Governo n. 79

24 aprile 2019

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Cultura

st_cultura@camera.it - 066760-3255

 CD_cultura